



COMUNE di TORRI in Sabina
PROVINCIA DI RIETI

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 101 data 03.11.2015

OGGETTO : installazione di una stazione radio base da parte di TELECOM Italia S.p.a.
presso Via Porta Ternana (FG. 16 mappale n. 417)
sentenza del TAR del Lazio n. 11659 del 14.10.2015
(DETERMINAZIONI di INDIRIZZO)

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **tre** del mese di **novembre** alle ore **8,30** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, con l'intervento dei signori:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) CONCEZZI Fausto | - Sindaco |
| 2) ANGELELLI Mario | - Assessore |
| 3) BROCCOLETTI Stefano | - Assessore |
| 4) DEL CROCE Dario | - Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario comunale: Dott.ssa CARBONETTI Maria Cristina

Il Sig. CONCEZZI Fausto nella sua qualità di SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma dello statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa e si dichiara di aver registrato il relativo impegno contabile sul Cap.
..... n.
dandone comunicazione agli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.....

Emesso mandato di pagamento n..... in data

PROPOSTA DELIBERATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 13.03.2013 al n. 1659 di prot. la Telecom Italia s.p.a. ha richiesto a questo ente l'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs 259/2003 da ubicare in Via Porta Ternana c/o centrale Telecom esistente (FG. 16 mappale n. 417);

CHE con nota prot. com. n. 2265 del 10.04.2013 questo ente comunicava alla TELECOM Italia s.p.a. che la predetta istanza non poteva essere accolta poiché non compatibile con le prescrizioni fissate dal regolamento comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia mobile e le telecomunicazioni adottato con deliberazione consiliare n. 13 del 25.03.2013;

CHE in data 11.06.2013 - rif. prot. com. n. 3574 ad istanza di TELECOM Italia s.p.a. veniva notificato al Comune di TORRI in Sabina un ricorso al TAR del Lazio avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. com. n. 2265 del 10.04.2013 emesso dai competenti uffici di questa Amministrazione comunale, di diniego alla richiesta di autorizzazione per l'installazione SRB per telefonia mobile denominata "RI Torri in Sabina" nonché di ogni altro atto ad esso connesso e/o conseguente, ivi compreso il Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia mobile e delle comunicazioni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 25.03.2013 pubblicato all'Albo Pretorio il successivo 22.04.2013;

CHE con deliberazione di G.M. n. 78 del 19.06.2013 veniva conferito mandato all'Avv. COLABIANCHI Alberto di rappresentare e difendere questo ente in relazione al predetto giudizio, in ogni fase e grado, anche in relazione a motivi nuovi e aggiunti, e nelle fasi incidentali ed esecutive, conferendo allo stesso i più ampi poteri di legge e come da mandato;

CHE il Comune di TORRI in Sabina per il tramite del proprio legale, come sopra designato, si costituiva in giudizio per resistere al ricorrente principale e nel contempo proporre ricorso incidentale nei confronti di ARPA LAZIO - sezione prov.le di RIETI, per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 0025520 del 29.03.2013 a firma del responsabile del servizio agenti fisici - aria - impiantistica - unità agenti fisici dell'ARPA LAZIO - agenzia regionale protezione ambientale del Lazio - sezione prov.le di RIETI, nonché del parere tecnico n. 4 datato 13.03.2013 reso dai responsabili degli stessi servizi, con il quale veniva espresso parere favorevole all'installazione dell'impianto di telecomunicazioni in esame;

CHE data l'ubicazione individuata da TELECOM per detta antenna in Via Porta Ternana, nei pressi del Centro Storico del Capoluogo, a pochi metri di distanza dall'ASILO NIDO, dalla SCUOLA MATERNA e da altri siti di pubblica utilità e servizio, i luoghi più fortemente impattati dai rischi alla salute sarebbero proprio l'asilo nido comunale, la scuola materna gestita dalla suore che vi risiedono, la casa di riposo per gli anziani, l'ufficio postale, il centro di emergenza 118, il parcheggio pubblico di Porta Ternana e con essi, le persone che abitualmente vi lavorano o vi sostano per i motivi connessi ai servizi prestati, il Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 26.07.2013 ha adottato, con un atto di comune indirizzo

ed intenti, la volontà nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le tesi sostenute dal Comune resistente nel giudizio promosso dalla TELECOM Italia s.p.a., di proseguire fino al terzo grado di giudizio al fine di salvaguardare l'interesse primario alla salute umana della popolazione residente;

CHE con il medesimo atto veniva stabilito di verificare con la parte ricorrente principale (TELECOM Italia s.p.a.) per le stesse finalità di salvaguardare la salute umana, la possibilità di valutare con apposito e successivo atto consiliare, di addivenire, in via alternativa a quanto espresso al punto precedente, ove ne ricorressero le condizioni ad una soluzione transattiva della controversia per cui vi è causa, che postuli l'installazione dell'antenna in questione non già nel sito precedentemente individuato bensì in altra località idonea a salvaguardare prioritariamente il diritto alla salute della collettività;

CHE il TAR del LAZIO - sezione 2-bis, con ordinanza n. 3219 del 02.08.2013 respingeva l'istanza cautelare *"considerato che il bilanciamento dei contrapposti interessi nella presente fase cautelare appare prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica perseguito dall'Amministrazione comunale resistente sull'interesse, pur meritevole di elevata considerazione, perseguito dalla società ricorrente"*;

CHE in data 01.10.2013 veniva notificato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante, presso lo studio dell'Avv. Alberto COLABIANCHI ove è eletto il domicilio, l'appello promosso dalla TELECOM Italia s.p.a. innanzi al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza del TAR favorevole al Comune;

CHE con deliberazione di G.M. n. 116 del 08.10.2013 veniva conferito mandato all'Avv. COLABIANCHI Alberto di rappresentare e difendere questo ente in relazione al predetto giudizio davanti al Consiglio di Stato, in ogni fase e grado, anche in relazione a motivi nuovi e aggiunti, e nelle fasi incidentali ed esecutive, conferendo allo stesso i più ampi poteri di legge e come da mandato;

CHE il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4217 del 24.10.2013 si è così pronunciato : *accoglie l'appello (ricorso numero 7264/2013) e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai sensi e nei termini di cui in motivazione"* con la seguente motivazione : *rilevato che il provvedimento di diniego del Comune è motivato essenzialmente richiamando il regolamento comunale - della cui compiuta efficacia alla data di adozione del diniego è lecito dubitare - e che le altre ragioni in ipotesi ostantive, a tutela della salute, sono state dedotte solamente nel corso del giudizio, in occasione del ricorso incidentale proposto nei confronti del parere dell'ARPA; ritenuto che, sotto tale profilo, sia la motivazione dell'atto impugnato che il procedimento amministrativo che lo ha preceduto parrebbero incompleti; che sussistendo altresì un pregiudizio grave, l'appello cautelare merita quindi di essere accolto ai fini di un rinnovato e sollecito esame dell'originaria istanza di parte, nel pieno contraddittorio con tutti i soggetti interessati compresa l'ARPA;*

CHE il Consiglio di Stato ha trasmesso la predetta ordinanza n. 4217 del 24.10.2013 al TAR del Lazio per una sollecita fissazione della udienza di merito;

CHE con nota prot. com. n. 6673 del 05.11.2013 è stato comunicato alla TELECOM Italia s.p.a ed all'ARPA Lazio l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 seguenti della Legge 241/1990 ai fini di un rinnovato e sollecito esame dell'originaria istanza;

CHE la TELECOM Italia s.p.a. con nota acquisita in data 08.11.2013 al n. 6755 di prot., stante la necessità di procedere alla realizzazione delle opere di installazione della stazione radio

base, in ossequio a quanto disposto dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 04217 del 24.10.2013 ha richiesto di riesaminare l'originaria istanza del 13.03.2013 prot. com. n. 1659;

CHE con nota prot. com. n. 121 del 09.01.2014 sono stati comunicati alla TELECOM Italia s.p.a ed all'ARPA Lazio i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in trattazione ai sensi dell' art. 10-bis della Legge 241/1990;

CHE con nota prot. com. n. 1301 del 27.02.2014, veniva comunicata alla TELECOM Italia s.p.a ed all'ARPA Lazio la sospensione del procedimento in esame ex art. 2 comma 7 della Legge 241/1990, tenuto conto che TELECOM Italia e VODAFONE OMNITEL stanno congiuntamente esaminando la possibilità di realizzare un progetto di *sharing* dell'impianto di telecomunicazione già esistente nel Comune di TORRI in Sabina - loc. Montagnola (FG. 11 n. 14) gestito dall'operatore VODAFONE come da comunicazione in tal senso indirizzata al Comune da parte dei tecnici della stessa VODAFONE (vd. SCIA n. 68/anno 2014 - rif. prot. com. n. 1314 del 28.02.2014);

CHE con nota acquisita al prot. com. n. 4699 del 01.08.2014 la TELECOM Italia s.p.a., oltre a realizzare il progetto di sharing congiuntamente alla VODAFONE OMNITEL nel sito esistente in loc. Montagnola ha manifestato l'interesse ad avviare entrambi gli impianti e precisamente RI76 "Torri in Sabina Paese" Via Porta Ternana c/o centrale Telecom e RI83 "Torri in Sabina" loc. Montagnola; con detta nota diffidava inoltre l'Amministrazione comunale a concludere nel termine di giorni novanta (90) il procedimento di rinnovo della richiesta di autorizzazione relativa all'impianto RI76 "Torri in Sabina Paese" Via Porta Ternana c/o centrale Telecom;

CHE con provvedimento comunale prot. n. 5812 del 08.10.2014 notificato alla TELECOM Italia s.p.a. ed all'ARPA LAZIO, per tutte le motivazioni in esso contenute venivano comunicati i motivi ostativi (art. 10 bis L. 241/90) all'accoglimento dell'istanza della TELECOM Italia s.p.a. rif.. prot. com. n. 1659 del 13.03.2013;

CHE con provvedimento comunale prot. n. 7396 del 30.12.2014 notificato alla TELECOM Italia s.p.a. ed all'ARPA LAZIO, per tutte le motivazioni in esso contenute veniva comunicato il diniego definitivo dell'istanza della TELECOM Italia s.p.a. rif.. prot. com. n. 1659 del 13.03.2013 riferita alla installazione dell'impianto RI76 "Torri in Sabina Paese" Via Porta Ternana c/o centrale Telecom;

CHE avverso il predetto provvedimento di diniego definitivo, la TELECOM Italia s.p.a. proponeva ricorso al TAR del LAZIO per motivi aggiunti fissando al 7 luglio 2015 la discussione nel merito alla stessa udienza del ricorso principale;

CHE con sentenza n. 11659 del 14.10.2015 il T.A.R. del Lazio si è pronunciato nel merito della controversia pendente tra questo Ente e la società Telecom, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale presentato dal Comune di Torri in Sabina, improcedibile il ricorso introduttivo presentato da Telecom e, infine, accogliendo i motivi aggiunti proposti dalla Telecom;

CONSIDERATO che sulla vicenda lo Studio Legale COLABIANCHI, che rappresenta in tale giudizio l'Ente nella persona dell'Avv. Alberto COLABIANCHI, ha con nota del 20.10.2015 illustrato la posizione del Comune di Torri in Sabina in seguito alla pronuncia suddetta, e ha

descritto altresì in somma sintesi le ipotetiche strategie processuali possibili a salvaguardia della posizione del medesimo;

CONSIDERATO inoltre che all'esito di tale excursus normativo e procedurale, l'Avv. COLABIANCHI ha rappresentato una doppia possibilità di azione da parte dell'Ente, consistente da un lato nella proposizione attiva dell'appello davanti al Consiglio di Stato della sentenza n. 11659/2015 del T.A.R. Lazio, e dall'altro nell'assumere posizione attendista nei confronti della TELECOM Italia s.p.a., ritenendo probabile in assenza di emissione di nuovo provvedimento positivo da parte del Comune di Torri in Sabina nei confronti della medesima, della proposizione da parte della detta società del giudizio di ottemperanza della sentenza T.A.R. di che trattasi;

RITENUTO quindi di dover attentamente valutare l'opzione da scegliere, sia in termini di potenzialità di successo dell'azione intrapresa, che di costi di giudizio da sostenere;

RITENUTO pertanto importante richiedere allo Studio Legale COLABIANCHI un doppio preventivo di spesa in ordine alla scelta che qui occupa, al fine di poter ponderare e decidere nel merito, tenendo nel debito conto anche il rapporto costi-risultati e le conseguenti ricadute sul bilancio comunale;

CONSIDERATO quindi necessario dare indirizzo al Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile di inoltrare tempestivamente la richiesta suddetta all'Avv. Alberto Colabianchi al fine di avere maggiori elementi di valutazione e di scelta circa la scelta da intraprendere nel contenzioso con la società Telecom di che trattasi;

PROPONE

alla **GIUNTA COMUNALE**, convocata nei modi di legge, come dichiara:

1. Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di mandare al Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile la richiesta di preventivi di spesa presunta nell'ipotesi di ricorso in appello al Consiglio di Stato e nell'ipotesi ulteriore di resistenza al giudizio di ottemperanza della sentenza T.A.R. Lazio, eventualmente proposta dalla società Telecom contro il Comune di Torri in Sabina, all'Avv. Alberto Colabianchi, al fine di decidere la futura strategia processuale da intraprendere nel merito;
3. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di provvedere.

IL SINDACO
CONCEZZI Fausto

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 del D.Lgs.267/2000

RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' TECNICA

parere favorevole: RONCARA' Luciano

RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole: SERENA Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la sopraesposta proposta deliberativa del Sindaco;
 - VISTI i pareri resi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei Servizi;
- con votazione favorevole unanime

DELIBERA

- 1) – di approvare **integralmente** la superiore proposta deliberativa di cui ai punti 1; 2;
- 2) – di dare mandato all'ufficio comunale di ragioneria di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa derivante dalla presente deliberazione, a norma dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;
- 3) – di disporre la comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 del D.Lgs, n.267/2000;
- 4) – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE di TORRI in Sabina (RI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa CARBONETTI Maria Cristina

IL SINDACO
f.to Dr. CONCEZZI Fausto

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della su estesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio
il giorno 27 NOV, 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 – 1° comma del
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, per 15 giorni consecutivi.

TORRI in Sabina, li 24 NOV, 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa CARBONETTI Maria Cristina

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

TORRI in Sabina, li 24 NOV, 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CARBONETTI Maria Cristina

